

Causa C-420/23**Sintesi della domanda di pronuncia pregiudiziale ai sensi dell'articolo 98, paragrafo 1, del Regolamento di procedura della Corte di giustizia****Data di deposito:**

7 luglio 2023

Giudice del rinvio:

Supremo Tribunal Administrativo (Portogallo)

Data della decisione di rinvio:

24 maggio 2023

Ricorrente:

FAURÉCIA – Assentos de Automóvel, Lda

Resistente:

Autoridade Tributária e Aduaneira

Oggetto del procedimento principale

La FAURÉCIA- ASSENTOS DE AUTOMÓVEL, LDA., ricorrente, ha proposto ricorso al Pleno da Secção do Contencioso Tributário do Supremo Tribunal Administrativo (Tribunale Amministrativo Supremo, sezione contenzioso tributario), contro la decisione emessa dal Centro de Arbitragem Administrativa (Centro di Arbitrato Amministrativo, in prosieguo: il «CAAD») del 3 novembre 2020 (in prosieguo: la «decisione impugnata»), lamentando una contraddizione con la decisione dello stesso CAAD, del 6 ottobre 2020 (in prosieguo: la «decisione di base»), poiché, nelle due decisioni, è stata chiaramente adottata una delibera

opposta.

Si tratta di valutare la conformità dell'articolo 7, paragrafo 2, del Código do Imposto do Selo (Codice dell'imposta di bollo, in prosieguo: il «CIS») [che delimita l'ambito territoriale della lettera g), del paragrafo 1, del medesimo articolo, del CIS per quanto riguarda l'applicabilità dell'esenzione dall'imposta di bollo (in prosieguo: l'«IB») alle operazioni finanziarie effettuate ai sensi di un

contratto di «cash pooling»] con il diritto dell'Unione europea, in particolare con i principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, sanciti dagli articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3, del TFUE, applicabili nell'ordinamento giuridico interno in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, della Constituição da República Portuguesa (Costituzione della Repubblica portoghese, in prosieguo: la «CRP»).

Oggetto e fondamento giuridico della domanda di pronuncia pregiudiziale

Interpretazione del diritto dell'Unione; articolo 267 TFUE

Questione pregiudiziale

«Se la norma di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del Codice dell'imposta di bollo, secondo cui l'esenzione dall'imposta di bollo prevista per le operazioni di cassa a breve termine è applicabile quando sono coinvolte due enti residenti in Portogallo o quando il mutuatario è residente in Portogallo (e il creditore è residente nell'Unione europea), ma non è più applicabile quando il mutuatario (debitore) è residente in uno Stato membro dell'Unione europea e il mutuante (creditore) è residente in Portogallo, sia conforme ai principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali sanciti agli articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3, del TFUE».

Disposizioni di diritto dell'Unione richiamate

Articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3, TFUE (principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali)

Disposizioni di diritto nazionale richiamate

Legge n. 150/99, dell'11 settembre, che istituisce il codice dell'imposta di bollo portoghese, in particolare l'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), e paragrafo 2

Breve esposizione dei fatti e del procedimento principale

- 1 La ricorrente è una società commerciale attiva nella produzione e nella commercializzazione di fodere, gomma piuma, tappezzeria e strutture metalliche per sedili di automobili.
- 2 All'epoca dei fatti, la ricorrente era detenuta dalle società Faurécia Investments, S.A., con sede in Francia (99,99 %) e Financière Faurenia, S.A., anch'essa con sede in Francia (0,01%).
- 3 Il 23 febbraio 2000 la Financière Faurécia, S.A. e gli enti membri del gruppo hanno stipulato la «Convenzione d'Omnium» consistente in un accordo di «cash

- pooling» volto a garantire la gestione di cassa dei vari enti del gruppo situati in giurisdizioni diverse.
- 4 L'8 giugno 2009 la società Financière Faurécia, S.A. ha avvertito la necessità di ottimizzare l'accordo di «cash pooling» in vigore e, a tal fine, ha stipulato con l'istituto finanziario BNP Paribas S.A. il «BNP Paribas Cash Centralisation Agreement», con l'obiettivo di centralizzare la gestione di tesoreria del gruppo per pareggiare i saldi dei vari conti.
 - 5 La ricorrente ha aderito a tale accordo di «cash pooling» del gruppo il 20 luglio 2010, tramite il «Bollettino di adesione».
 - 6 Il 30 dicembre 2010 l'attuale ricorrente, la Financière Faurécia, S.A. e la Faurécia Investments, S.A., hanno stipulato un contratto di cessione di posizione contrattuale/cessione di credito in base al quale la Faurécia Investments, S.A. e l'attuale ricorrente hanno firmato un nuovo contratto di prestito con effetto dal 1° gennaio 2011. Ai sensi di tale contratto, l'attuale ricorrente figura come mutuante e la Faurécia Investments, S.A. come mutuataria: la prima ha concesso un prestito alla seconda, sotto forma di fido rotativo di un anno, per un importo massimo di EUR 65 000 000,00, mentre il pagamento di interessi è stato convenuto al tasso medio Euribor a 1 mese, arrotondato a 1/16 dell'1% maggiorato di un margine dello 0,5% annuo, calcolati alla fine di ogni mese sulla base dell'utilizzo mensile del credito.
 - 7 Tale contratto è stato oggetto di varie modifiche e integrazioni successive, in particolare per prorogare continuamente la sua durata e per modificare l'importo massimo del prestito.
 - 8 Secondo i termini contrattuali, le eccedenze di cassa generate dai vari enti del gruppo sono state trasferite sul conto dell'attuale ricorrente, che a sua volta le ha trasferite a un'altra società (in prosieguo: la «B»), che gestisce le quote del gruppo e svolge attività finanziarie, e che le ha ricevute e utilizzate in Francia.
 - 9 A sua volta, le eccedenze di cassa della B erano disponibili per essere utilizzate per soddisfare le esigenze di finanziamento di altre società del gruppo.
 - 10 Il rimborso dei fondi trasferiti dall'attuale ricorrente dipendeva dalle sue esigenze di liquidità, in base a un massimale precedentemente autorizzato.
 - 11 La ricorrente, per l'utilizzo di tali eccedenze di cassa, ha addebitato alla B interessi calcolati su base mensile e ha quindi emesso una fattura mensile per interessi, che ha registrato nel conto del prestito.
 - 12 Tuttavia, considerato che i fondi forniti dalla ricorrente nell'ambito del contratto di gestione centralizzata di tesoreria superavano i fondi da essa ottenuti dalla B, tale differenza assumeva la forma di credito concesso dalla prima alla seconda, ossia costituiva un finanziamento concesso e utilizzato dalla B, in particolare per

finanziamenti continui ad altri enti del gruppo, in modo da ottimizzare la gestione di tesoreria del gruppo economico.

- 13 La ricorrente è stata oggetto di quattro ispezioni di portata generale, relative agli esercizi 2014, 2015, 2016 e 2017, che hanno dato luogo a rettifiche in sede di IB. La ricorrente, al fine di evitare future azioni ispettive, ha proceduto a diverse autoliquidazioni per l'anno 2018 e il 19 dicembre 2019 ha proposto ricorso amministrativo contro le liquidazioni.
- 14 Il 19 marzo 2020 il reclamo amministrativo è stato respinto.
- 15 L'Amministrazione fiscale (in prosieguo: l'«AF») ha ritenuto che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del CIS, tali operazioni non potessero beneficiare dell'esenzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso, in quanto il creditore (l'attuale ricorrente) aveva la propria sede legale in territorio nazionale.
- 16 Il 29 maggio 2020 la ricorrente ha presentato la domanda di costituzione del tribunale arbitrale che ha dato origine al presente procedimento.
- 17 I fatti alla base della decisione impugnata e della decisione di base sembrano essere identici né vi è stata alcuna modifica delle norme giuridiche tra la decisione impugnata e la decisione di base.
- 18 Tuttavia, nella decisione impugnata, il Tribunale arbitrale in materia tributaria (in prosieguo: il «TAMT») ha ritenuto che l'articolo 7, paragrafo 2, del CIS, limitando l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), dello stesso ai casi in cui il creditore ha sede nell'Unione europea, non costituisca una violazione della libertà di circolazione dei capitali, poiché le norme relative all'IB si applicano indistintamente a tutte le operazioni economiche previste dalla legge.
- 19 A sua volta, nella decisione di base, il TAMT ha ritenuto che l'esclusione dell'esenzione operata ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del CIS nei casi in cui il mutuatario (debitore) risieda nell'Unione europea e il mutuante (creditore) risieda in Portogallo costituisca una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, del TUE.
- 20 La ricorrente chiede l'annullamento della decisione impugnata e la sua sostituzione con un'altra decisione che accolga la decisione di base, in quanto la prima è viziata da un errore di valutazione fondato su un'interpretazione e un'applicazione erronee del diritto.

Argomenti essenziali delle parti nel procedimento principale

- 21 La ricorrente sostiene che il contratto di credito è rilevante ai fini dell'IB solo quando si traduce in una fornitura (immediata) di fondi e non quando riflette

semplicemente l'assunzione di un impegno a fornire fondi in un momento futuro da determinare, vale a dire che nelle operazioni di credito, l'obbligazione fiscale (cioè il fatto imponibile) sorge solo quando tali operazioni vengono effettuate. E queste si realizzano solo al momento dell'utilizzo del credito, non al momento della stipula del contratto, per cui il fatto imponibile rilevante è l'utilizzo del credito (e non la mera concessione), in quanto questo è la manifestazione effettiva della capacità contributiva.

- 22 Poiché la ricorrente ritiene che il momento in cui si verifica l'evento imponibile sia quello del suo effettivo «utilizzo», è in quel preciso momento che devono essere soddisfatte le altre condizioni da cui dipende l'incidenza dell'imposta, come la territorialità delle operazioni di cui trattasi.
- 23 In questo senso, «l'utilizzo dei fondi avviene nel luogo in cui l'utilizzatore riceve il capitale preso in prestito, ossia nel luogo in cui viene adempiuto l'obbligo del mutuante di consegnare il capitale al mutuatario».
- 24 E poiché è necessario che i fondi siano utilizzati in territorio nazionale, la ricorrente ritiene che questo sia il caso, dato che il capitale è ricevuto in un conto bancario, o in un altro luogo concordato dalle parti, in territorio portoghese, in modo che il fatto imponibile possa essere considerato come avvenuto in territorio nazionale.
- 25 Pertanto, la ricorrente ritiene che l'interpretazione fornita dall'AF nelle rettifiche degli anni precedenti (2014 e 2015) sia errata, nel senso che qualsiasi operazione di credito in cui una delle parti sia un ente domiciliato nel territorio portoghese è soggetto all'IB, indipendentemente dalla sua posizione di mutuante o mutuatario.
- 26 Dal canto suo, l'AF sostiene che, se uno degli intervenienti non ha sede nel territorio nazionale, le esenzioni di cui alle lettere g) e h) [dell'articolo 7, paragrafo 1, del CIS] prevalgono solo se il creditore (tale eccezione rispetto al domicilio del creditore si applica solo nel caso in cui il debitore abbia la propria sede nel territorio nazionale, poiché in caso contrario non esiste alcun nesso di collegamento che consenta di ubicare l'operazione nel territorio nazionale) ha la propria sede o la sua direzione effettiva in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato per il quale è in vigore una convenzione contro la doppia imposizione, sul reddito e sul capitale, stipulata con il Portogallo.
- 27 Alla luce dei flussi finanziari effettuati tra la ricorrente e la B, è evidente che il creditore è la ricorrente, essendo essa il soggetto che ha concesso il credito, la cui sede legale è in territorio nazionale, pertanto, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del CIS, non si applicano le esenzioni di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettere g) e h), del CIS.
- 28 L'AF afferma inoltre che, sebbene nella prima parte dell'articolo 7, paragrafo 2, del CIS, il legislatore sembri aver inteso limitare l'ambito di applicazione dell'esenzione di cui al paragrafo 1, lettera g), alle operazioni finanziarie effettuate con l'intervento di società residenti, nel prevedere l'esclusione delle

operazioni finanziarie in cui una delle parti coinvolte - partecipante o controllata - non abbia la sede legale o la direzione effettiva nel territorio portoghese, tale intenzione finisce per non concretizzarsi pienamente, in quanto, poiché tale opzione porterebbe a un trattamento discriminatorio delle società non residenti, che potrebbe essere messo in discussione sia dal Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) sia dalle convenzioni contro la doppia imposizione stipulate dal Portogallo, il legislatore ha aperto la possibilità di mantenere l'esenzione quando il creditore ha la sede legale o la direzione effettiva in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato con cui è in vigore una convenzione sulla doppia imposizione sul reddito e sul capitale, a meno che le operazioni finanziarie siano effettuate con l'intermediazione di istituti di credito o di società finanziarie con sede all'estero o con filiali o succursali all'estero di istituti di credito o di società finanziarie con sede nel territorio nazionale.

- 29 Pertanto, saranno escluse dal beneficio dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del CIS le operazioni finanziarie consistenti nel trasferimento di saldi in eccesso dal conto bancario della ricorrente verso il conto centralizzato, ma possono beneficiare di detta esenzione, purché siano soddisfatte le condizioni relative alla durata e alle finalità di cui a tale disposizione, le operazioni che si traducono in un utilizzo di fondi trasferiti dal conto centralizzato detenuto da quest'ultimo sul conto bancario individuale della ricorrente.
- 30 Poiché è pacifico che il contratto in questione prevede sempre il suo rinnovo automatico per periodi di un anno, salvo comunicazione contraria delle parti, e poiché il periodo di validità del contratto è sempre stato rinnovato in successione, si tratta di un credito concesso per una durata indeterminata o determinabile, e pertanto, poiché le condizioni per l'esenzione in questione sono cumulative in quanto così configurate dal legislatore, si può già concludere che non sono soddisfatte le condizioni per l'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera h), del CIS.
- 31 L'AF conclude pertanto che le liquidazioni contestate non presentano alcun vizio di violazione di legge per errata interpretazione né alcuna altra illegittimità.
- 32 La ricorrente sostiene che deve prevalere l'interpretazione proposta nella decisione di base secondo la quale l'esclusione dell'applicazione dell'esenzione di cui all'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del CIS, prevista all'articolo 7, paragrafo 2, del medesimo, in situazioni in cui il debitore (mutuatario) non abbia sede o direzione effettiva in Portogallo, ma la abbia in uno Stato membro dell'Unione europea, costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di movimenti di capitali garantita dall'articolo 63 del TFUE, per cui tale restrizione non può essere applicata, ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, della CRP.
- 33 Secondo la ricorrente, l'applicazione del citato paragrafo 2 comporta una restrizione ai movimenti di capitali, in quanto i residenti di uno Stato membro sono privati della possibilità di beneficiare di un'esenzione fiscale, e tale restrizione risulta chiaramente da quanto segue:

- Mutuante in Portogallo + Mutuatario nell'Unione europea = Non esente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, del CIS.
 - Mutuante nell'Unione europea + Mutuatario in Portogallo = Esente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettere g) e 2, del CIS.
 - Mutuante in Portogallo + Mutuatario in Portogallo = Esente ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del CIS
- 34 In altre parole, un ente residente nell'Unione europea che contrae un prestito con un ente portoghese (in qualità di debitore) è privato della possibilità di beneficiare di un'esenzione ed è gravato dell'onere di un'imposta, la quale non grava su un debitore residente in Portogallo che contrae un prestito con un ente residente nell'Unione europea o con un ente residente in Portogallo, risultando così evidenti il trattamento differenziato e la restrizione ai movimenti di capitali.
- 35 Una restrizione del genere non è una restrizione consentita ai sensi dell'articolo 65 TFUE, in quanto si deve rilevare che le situazioni sono paragonabili e non vi è alcun motivo di interesse generale o di interesse pubblico che possa giustificare tale discriminazione.
- 36 Il sostituto procuratore generale ritiene che la tesi della ricorrente debba essere accolta in quanto, come quest'ultima sostiene, la norma di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del CIS è discriminatoria e costituisce una restrizione ingiustificata alla libertà di movimento dei capitali garantita dall'articolo 63 del TFUE.

Breve esposizione della motivazione della domanda di pronuncia pregiudiziale

- 37 La questione sollevata nel presente ricorso è se la norma di cui all'articolo 7, paragrafo 2, del CIS, secondo cui l'esenzione dall'IB prevista per le operazioni di cassa a breve termine si applica quando intervengono due enti residenti in Portogallo o quando il mutuatario è residente in Portogallo (e il mutuante è residente nell'Unione europea), ma non è più applicabile quando il mutuatario (debitore) è residente in uno Stato membro dell'Unione europea e il mutuante (creditore) è residente in Portogallo, sia conforme ai principi di non discriminazione e di libera circolazione dei capitali, sanciti dagli articoli 18, 63 e 65, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE), applicabili nell'ordinamento giuridico nazionale in forza dell'articolo 8, paragrafo 4, della CRP.
- 38 L'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del CIS, nella versione in vigore nel 2017, prevedeva l'esenzione dall'IB per le «operazioni finanziarie, compresi i relativi interessi, per una durata non superiore a un anno, a condizione che siano destinate esclusivamente a coprire una carenza di liquidità (...) effettuate a beneficio di una società con la quale si trovi in rapporto di controllo o di gruppo».

- 39 Tuttavia, l'articolo 7, paragrafo 2, del CIS limita l'ambito di applicazione di tale esenzione, stabilendo che le disposizioni di tale lettera g) «non si applicano quando una delle parti coinvolte non ha né sede né direzione effettiva nel territorio nazionale».
- 40 La legge prevede, tuttavia, un'eccezione all'esclusione dell'esenzione nelle «situazioni in cui il creditore abbia la sede legale o la direzione effettiva in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato per il quale sia in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale concordata con il Portogallo, nel qual caso permane il diritto all'esenzione», e non abbia precedentemente effettuato il finanziamento attraverso operazioni con istituti di credito o società finanziarie con sede all'estero o con filiali o succursali all'estero di istituti di credito o società finanziarie con sede nel territorio nazionale.
- 41 Come dichiarato dalle decisioni in esame nelle cause da esse esaminate, uno degli intervenienti all'operazione di «cash pooling» non aveva sede o direzione effettiva nel territorio nazionale, bensì in Francia, cosicché, alla luce della regola di cui all'articolo 7, paragrafo 2, l'applicazione dell'esenzione sarebbe, in linea di principio, esclusa e l'IB sarebbe imponibile.
- 42 Per altro verso, non vi è alcuna eccezione a tale esclusione dell'esenzione, poiché l'articolo 7, paragrafo 2, stabilisce che il diritto all'esenzione sussiste solo quando il creditore ha la propria sede legale o la direzione effettiva in un altro Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato con il quale è in vigore una convenzione per evitare la doppia imposizione sul reddito e sul capitale, stipulata con il Portogallo, il che non si verifica nel caso di specie, dato che la ricorrente ha sede in Portogallo.
- 43 Alla luce di tale regime giuridico, non è prevista esenzione dall'IB per le situazioni di «cash pooling» in cui il creditore ha la sua sede legale o la sua direzione effettiva in Portogallo e il debitore risiede in uno Stato membro dell'Unione europea o in uno Stato per il quale è in vigore con il Portogallo una convenzione contro la doppia imposizione.
- 44 Ed è qui che si pone la questione sopra enunciata della conformità del diritto interno al diritto dell'Unione europea.
- 45 Nella decisione di base è stato ritenuto che la giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea fornisse una risposta certa alle questioni di diritto dell'Unione europea e che non fosse necessario il rinvio pregiudiziale in forza dell'articolo 267 del TFUE, nel senso che l'articolo 7, paragrafo 2, del CIS è incompatibile con il diritto dell'Unione europea. Dal canto suo, la decisione impugnata ha ritenuto che non occorresse effettuare il rinvio pregiudiziale, ma si è pronunciata in senso opposto.

- 46 La decisione di base ha fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea del 14 ottobre 1999, nella causa C-439/97, Sandoz GmbH, riassumendo, come segue, la giurisprudenza che ne è scaturita:
- il divieto di cui all'articolo 63, paragrafo 1, del TFUE (precedenti articolo 73 B, paragrafo 1, e 56 del Trattato CE) riguarda tutte le restrizioni ai movimenti di capitali tra gli Stati membri, nonché tra gli Stati membri e i paesi terzi (punto 18);
 - una normativa che privi i residenti di uno Stato membro della possibilità di beneficiare dell'eventuale non imposizione dei mutui contratti al di fuori del territorio nazionale è una misura tale da dissuaderli dal contrarre mutui con persone stabilite in altri Stati membri (punto 19 di tale sentenza, che cita la sentenza 14 novembre 1995, causa C-484/93, Svensson e Gustavsson, EU:C:1995:379, punto 10).
 - una tale normativa costituisce pertanto una restrizione ai movimenti di capitali ai sensi dell'articolo 63, paragrafo 1, TFUE (ex articoli 73 B e 56 TFUE) (punto 20).
- 47 Nella decisione di base è stato affermato che è proprio una situazione di questo tipo che dà luogo all'esclusione dell'esenzione prevista dall'articolo 7, paragrafo 1, lettera g), del CIS. E che, alla luce di tale regime, i residenti di uno Stato membro (la Francia, nel caso di specie) sono privati della possibilità di beneficiare di un'eventuale non imposizione dei mutui contratti al di fuori del loro territorio nazionale. Secondo la decisione di base, il fatto che il soggetto passivo dell'imposta sia il creditore (la ricorrente) e non il debitore non inficia tale affermazione.
- 48 Orbene, il fatto che il soggetto passivo dell'imposta sia il creditore (la ricorrente) e non il debitore (con sede in Francia) è essenziale per la decisione in senso contrario adottata con la decisione impugnata.
- 49 La decisione impugnata afferma che i soggetti passivi (creditori, mutuanti) residenti in Portogallo non sono soggetti ad alcun trattamento fiscale distinto, ai sensi delle norme sull'imposta di bollo in esame, in funzione della nazionalità o della residenza dei loro mutuatari. In ogni caso, l'imposta di cui alla voce 17.1.4 si applica al creditore residente e i mutuatari di un creditore o mutuante residente in territorio nazionale non sono trattati in modo diverso, perché titolari dell'interesse economico in qualità di utenti del credito concesso, in funzione della loro concreta nazionalità o residenza. In entrambi i casi, i medesimi possono essere convenuti, in caso di inadempimento del soggetto passivo mutuante, a titolo di sostituzione fiscale impropria. Inoltre, neanche i debitori residenti in Portogallo sono tassati in misura maggiore, quanto a imposta di bollo, se decidono di stipulare contratti di mutuo con creditori stabiliti in un altro Stato membro dell'Unione europea a condizioni che impediscono o scoraggiano la stipula di tali contratti. In altre parole, i debitori residenti in Portogallo non sono mai penalizzati dall'IB per il

solo fatto di aver contratto un credito con un mutuante non residente piuttosto che con un mutuante residente. La decisione impugnata ricorda inoltre che l'IB in esame nei contratti di «cash pooling» ricade direttamente sui creditori, e non sui debitori, e che i due soggetti non si trovano in una situazione oggettivamente paragonabile, né è possibile applicare norme identiche a situazioni diverse o norme diverse a situazioni identiche.

- 50 In considerazione della particolarità del caso, che giustifica l'esistenza di dubbi interpretativi del diritto dell'Unione europea e che ha dato luogo a opinioni opposte, spetta alla Corte di giustizia dell'Unione europea risolvere la questione pregiudiziale.

DOCUMENTO DI LAVORO